

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3442

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MICELI, LO PORTO, PELLEGATTA, ALOI, ALPINI,
BAGHINO, FINI, MENNITTI, SOSPIRI, TRANTINO**

Presentata il 30 gennaio 1986

**Modifiche al regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729, e
successive modificazioni, concernenti la concessione della
croce al merito di guerra**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le vigenti norme riguardanti la concessione della croce al merito di guerra (regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729, e successive modificazioni) prevedono che la decorazione venga concessa anche a coloro che durante il periodo di internamento o di deportazione, indipendentemente dalla durata dello stesso periodo, abbiano contratto infermità per la quale sia stato loro riconosciuto il diritto a pensione di guerra. E ciò mentre non estendono il citato beneficio ai combattenti che hanno acquisito il medesimo diritto per le medesime condizioni.

Si tratta evidentemente di carenza determinata non da specifico intendimento, ma da disguidi verificatisi in occasione delle numerose modificazioni apportate

alla legge di base. Tuttavia, in concreto, il provvedimento rispecchia una disparità di trattamento che non è giustificata da alcun valido elemento e che suscita viva insoddisfazione tra gli esclusi.

La presente proposta di legge tende alla eliminazione dell'anzidetta disparità di trattamento che colpisce i combattenti e ad ottenere che siano stabiliti adeguati limiti di tempo per la presentazione delle prescritte domande e delle relative documentazioni.

I provvedimenti in argomento non comportano oneri finanziari, ma hanno esclusivamente significati di carattere morale connessi al doveroso riconoscimento dei sacrifici compiuti al servizio della patria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La lettera *b)* del primo comma dell'articolo 2 del regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729, è sostituita dalla seguente:

« *b)* abbiano riportato ferite o mutilazioni in combattimento che diano diritto al conferimento di appositi distintivi od abbiano contratto infermità per la quale sia stato riconosciuto il diritto a pensione di guerra ».

ART. 2.

Il termine utile per richiedere la concessione della croce al merito di guerra, in base al titolo indicato al precedente articolo 1, o per inoltrare reclamo avverso il negato conferimento, scade due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.